

CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI

STATUTO

ART. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene costituito, tra i Comuni di Madone Filago e Bottanuco un Consorzio denominato "Consorzio Ambiente Territorio e Servizi" allo scopo di effettuare, in favore dei Comuni consorziati e di altri Enti e soggetti pubblici e privati servizi e funzioni in forma associata attinenti alla vita della pubblica amministrazione.

In particolare il Consorzio potrà effettuare tutti i servizi delegabili dai Comuni e adempiere alle funzioni che allo stesso verranno trasferite con specifica delega.

ART. 2 - SCOPI

Il Consorzio ha lo scopo di fornire ai Comuni consorziati e ad altri Enti che avessero a richiederlo lo svolgimento di servizi e funzioni spettanti ai rispettivi Comuni in campo ecologico/ambientale. Il Consorzio potrà comunque svolgere funzioni e servizi anche in altri settori quali quelli amministrativi, tecnici e in tutte le materie oggetto di servizi specifici che sono riservati dalla Legge in via esclusiva ai Comuni o, in forma convenzionale, tra gli stessi.

ART. 3 - SEDE E DURATA

Il Consorzio ha la propria sede in Filago alla Via Santa

Maria Assunta n. 5. L'Assemblea, previa apposita delibera, potrà individuare la sede in altro luogo.

La durata del Consorzio viene stabilita in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere sciolto in qualunque momento con il consenso di tutti gli Enti consorziati o su richiesta della maggioranza degli stessi. Il recesso da parte dei singoli Enti è ammissibile in qualunque momento con preavviso di almeno sei mesi e fatti salvi gli oneri finanziari assunti alla data di comunicazione del recesso stesso.

L'Ente recedente ha comunque diritto di partecipare alla fruizione dei servizi svolti in qualità di utente e previo pagamento degli oneri che verranno concordati con il Consorzio.

ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabile in parti uguali tra i Comuni consorziati.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

Il Consorzio consegue i suoi scopi mediante:

- a. compartecipazioni in via generale dai Comuni consorziati
- b. compartecipazioni per servizi specifici
- c. proventi dalla gestione dei servizi svolti o ad esso affidati
- d. mutui ed emissione di obbligazioni

e. trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di privati interessati

Per il finanziamento delle opere di costruzione, ampliamento o completamento delle strutture necessarie al raggiungimento dello scopo il Consorzio provvede:

- a. con gli eventuali utili della gestione dei servizi
- b. con mutui da assumersi con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti mutuanti
- c. con contributi dei Comuni consorziati o di altri Enti
- d. con emissioni di proprie obbligazioni

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dai Comuni consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio delle attività.

ART. 7 - RIPARTO SPESE

Le spese di amministrazione generale del Consorzio, ove non coperte da risorse dell'ente, vengono ripartite tra i Comuni consorziati in parti uguali.

A tale proposito, entro il mese di settembre di ogni anno, il Consorzio comunicherà ai rispettivi Comuni le eventuali quote di propria competenza previa predisposizione del Piano delle spese generali.

La copertura di eventuali disavanzi verrà effettuata a consuntivo.

Al riparto delle spese provvede il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione predispone un Piano di finanziamento triennale delle attività ivi comprese le eventuali spese di investimento che potranno essere realizzate in favore dei Comuni consorziati.

Le spese di investimento saranno sostenute o direttamente dal Consorzio sulla base degli interventi programmati dall'Assemblea o con compartecipazione dei Comuni beneficiari dell'intervento.

Le spese relative a servizi specifici richiesti o delegati dai Comuni verranno sostenute sulla base di specifico centro di costo predisposto e ripartito dal Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri relativi alla gestione dell'area dell'ex discarica rimangono in capo ai Comuni di Madone, Filago e Bottanuco, in parti uguali.

ART. 8 - PROVENTI

I proventi derivanti al Consorzio dallo svolgimento dei servizi, previa depurazione dei costi di esercizio, degli ammortamenti e delle spese per investimenti programmati dal Consiglio di Amministrazione vengono, con apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile, attribuiti ai

Comuni consorziati per la realizzazione di interventi in materia ambientale.

ART. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea Consorziale
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Presidente
- d. il Direttore

ART. 10 - ASSEMBLEA CONSORZIALE

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni che fanno parte del Consorzio e dai legali rappresentanti degli altri Enti consorziati.

I Sindaci e i rappresentanti degli altri Enti consorziati possono delegare un Assessore o un Consigliere Comunale.

La delega deve essere comunicata al Consorzio.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Consorziale si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

Le sessioni ordinarie sono riservate alla approvazione degli atti fondamentali che vengono individuati nei seguenti:

- a. il piano programma relativo ad un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Consorzio e i Comuni relativamente ai servizi svolti;

b. il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c. il Conto Consuntivo.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea medesima.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante comunicazione da effettuarsi o con notifica o con telegramma o con lettera raccomandata o tramite fax presso la sede del rappresentante degli Enti.

Il termine di ricevimento dell'avviso di convocazione viene stabilito in giorni cinque, ma in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a 24 ore.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione nonché l'elenco degli oggetti da trattarsi la cui documentazione dovrà essere depositata, tranne i casi di urgenza, almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla propria sede.

Alla Assemblea partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti.

ART. 12 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà dei componenti dell'Assemblea. Nell'ipotesi in cui

l'Assemblea dovesse riunirsi in seconda convocazione, dopo aver esperito la seduta di prima convocazione, per la validità della seduta è necessaria, comunque, la maggioranza dei membri dell'Assemblea.

La seduta di seconda convocazione dovrà svolgersi in giorno diverso da quello nel quale è convocata in prima.

Per la validità delle deliberazioni, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta messa in votazione sin intente infruttuosa (da ripetere).

ART. 13 - PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, senza diritto di voto o, in sua assenza da un componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato, in mancanza le funzioni di Presidente vengono assunte dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età. Nell'ipotesi di membri con pari anzianità in età la Presidenza spetta al membro nominato dall'Ente con maggior numero di abitanti.

ART. 14 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni per la loro validità, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e vanno pubblicate all'albo del Consorzio e trasmesse contestualmente ai Comuni consorziati.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea adotta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio e ad essa compete il potere di determinarne gli obiettivi.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito agli atti fondamentali come individuati nell'art. 11.

Spetta altresì all'Assemblea l'approvazione dei seguenti atti:

a. nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

b. nomina del Direttore, su proposta del Consiglio di Amministrazione

c. nomina del Revisore dei Conti

d. delibera sulla procedura di infrazione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere consiglieri comunali o persone estranee al Consiglio purché abbiano i requisiti di elettorato passivo.

Non possono ricoprire la carica di componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano lite pendente con il Consorzio nonché i titolari, i soci, gli Amministratori e i

dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.

L'Assemblea Consortile potrà integrare il Consiglio di Amministrazione con un membro scelto al di fuori dei Comuni costituenti il Consorzio ma appartenente ad un ente sovracomunale rivestente ampia rappresentatività nell'area territoriale ove opera il Consorzio. Il membro integrato avrà solo voto consultivo e sarà indicato dall'ente di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino al rinnovo dell'organo stesso che avviene ogni cinque anni. Nell'ipotesi in cui avvenga scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o decadenza dalla carica del Sindaco, i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ricoprenti la carica di consigliere comunale nel disciolto consiglio, rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei nuovi membri.

L'Assemblea nomina il Presidente e i consiglieri mediante votazioni separate, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e con le modalità previste nel precedente comma.

In caso di surrogazione i Membri restano in carica per il periodo residuo del quinquennio.

Il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati solo per una volta dopo il primo mandato.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione del Consorzio e, in particolare adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi del Consorzio secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea.

Propone all'Assemblea la procedura di infrazione per i consorziati inadempienti alle norme statutarie e alla convenzione.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta necessari, per determinazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori dalla propria sede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio, è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, rappresenta l'Ente nei confronti delle autorità, dei Comuni consorziati e dei terzi.

Propone le materie da trattarsi nelle adunanze dell'Assemblea Consortile e nel Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

Sovrintende al regolare andamento amministrativo del Consorzio, firma la corrispondenza, gli atti e le pubblicazioni del Consorzio; cura l'osservanza dello statuto, delle Leggi e dei Regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.

Adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare un Consigliere a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

La delega conferita, salva esplicita riduzione, ha il più ampio potere per cui il delegato viene abilitato alla firma di tutti gli atti.

Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione a uno o più Consiglieri.

ART. 20 - IL DIRETTORE - .

Il Direttore del Consorzio è responsabile della attività gestionale dei servizi gestiti e partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore cura l'attuazione degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; è responsabile dell'efficienza della gestione.

Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività del Consorzio e cura l'attuazione dei provvedimenti degli organi consortili.

La nomina del Direttore è di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore deve essere munito di Diploma di Laurea (non breve) ed una esperienza direzionale o direttiva nella Pubblica Amministrazione o in Ente privato di almeno 3 (tre) anni e viene nominato con incarico di anni 3 (tre).

I rapporti contrattuali tra il Direttore e il Consorzio verranno regolati da apposito disciplinare di incarico approvato dal Consiglio di Amministrazione.

E' revocabile per grave inadempienza.

ART. 21 - UFFICI E PERSONALE - .

Gli Uffici del Consorzio sono diretti da un Segretario nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Il Segretario, in particolare, adempie ai seguenti compiti:

- a) provvede a tutte le pratiche d'ufficio del Consorzio assistendo il Presidente e il Direttore nelle loro funzioni;
- b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendone i verbali che firma assieme al Presidente e al Direttore;
- c) provvede assumendosene la responsabilità all'istruttoria delle deliberazioni, nonché al loro tempestivo inoltro agli organi competenti e agli Enti Consorziati.

Il Consorzio potrà costituire, per il raggiungimento degli scopi, servizi amministrativi, tecnici e di ragioneria per il

funzionamento dei quali si doterà di apposita pianta organica o si avvarrà del personale degli Enti Consorziati. Il Consorzio potrà procedere alla nomina di personale con contratto a termine, correlato alle funzioni e servizi che i Comuni andranno ad affidare allo stesso.

L'assistenza tecnica, la progettazione e la prestazione di servizi inerenti il raggiungimento degli scopi dell'Ente può essere affidata a terzi mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui compete, altresì, l'affidamento del servizio di Tesoreria ad apposito Istituto di Credito.

ART. 22 - REVISORE DEI CONTI - .

L'Assemblea Consortile elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Revisore del Conto scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nell'albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri.

Il Revisore del Conto dura in carica tre anni, non è revocabile salvo che per inadempimento ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Revisore del Conto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio, collabora con il Consiglio di Amministrazione, redige semestralmente apposita relazione al fine di presentare proposte per la gestione del Consorzio.

Verifica il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo accompagnando il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere recapitata unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto all'art. 11.

Qualora il Revisore del Conto riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, deve immediatamente riferirle all'Assemblea.

ART. 23 – NORMA DI SALVAGUARDIA

Nell'ipotesi in cui ai Consorzi dovessero aderire nuovi Comuni, rimangono in capo ai Comuni originariamente costituenti il Consorzio tutte le obbligazioni contrattuali sia attive che passive sorte indipendentemente dall'ingresso dei nuovi comuni.

Rimangono altresì, in capo ai tre Comuni, pro indiviso, le dotazioni patrimoniali mobili e immobili risultanti dalla situazione patrimoniale che verrà allegata alla convenzione.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI -.

Il Consorzio non può adottare provvedimenti in merito ai compiti istituzionali dei Comuni consorziati a meno che non siano da questi delegati.

Eventuali particolari interventi potranno essere concordati tra i Comuni e il Consorzio.

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Comuni Consorziati e il Consorzio sarà deferita ad un Collegio arbitrale così composto:

- un rappresentante del Comune interessato alla controversia;
- un rappresentante del Consorzio nominato dall'Assemblea;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle due parti o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale con funzioni di Presidente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e il lodo sarà inappellabile.

Il lodo medesimo dovrà essere reso entro novanta giorni salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del Consorzio.

In tale ipotesi il termine massimo è determinato in trenta giorni e la sussistenza del caso di urgenza rimane rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE -.

Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. .

CONVENZIONE

ART. 1

I Comuni di Madone, Filago e Bottanuco, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si costituiscono in Consorzio al fine di effettuare lo svolgimento di servizi e funzioni ai medesimi attribuiti in materia ecologico e ambientale, amministrativa, tecnica, urbanistica e in tutte quelle materie oggetto di servizi specifici riservati dalla legge in via esclusiva ai Comuni o in forma convenzionale.

In particolare il Consorzio, oltre a farsi carico della gestione della discarica o in forma diretta o tramite soggetti terzi, effettuerà, prioritariamente, i servizi di Sportello Ecologico, gestione Piano di protezione Civile e Sportello Unico per le attività produttive.

ART. 2

Il Consorzio denominato " Consorzio Ambiente Territorio e Servizi " viene regolato dallo statuto approvato dai Comuni consorziati.

ART. 3

La durata della presente convenzione viene determinata in anni 20 (venti).

La medesima, previo accordo con i Comuni Consorziati, può essere rinnovata alla scadenza e, nel corso della vigenza, potrà subire modifiche o integrazioni.

ART. 4

I Consiglieri Comunali dei Comuni consorziati, al fine della verifica dell'attività del Consorzio, secondo i contenuti statutari, potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione copia degli atti assunti, nonché notizie sull'andamento dei servizi.

I Comuni potranno proporre all'Assemblea del Consorzio eventuali modifiche che ritenessero di apportare sui programmi deliberati dal Consorzio stesso.

ART. 5

Il Consorzio si obbliga:

- a) a sostenere con i mezzi finanziari previsti dallo statuto tutte le spese necessarie al funzionamento dell'Ente e allo svolgimento dei servizi;
- b) a sostenere tutti gli oneri per acquisire da terzi i beni occorrenti allo svolgimento dei servizi;
- c) ad esercitare i servizi medesimi o direttamente o nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 6

Il Consorzio rimane l'Ente responsabile dell'effettuazione dei servizi, nonché della realizzazione di eventuali opere che verranno deliberate dagli organi competenti del Consorzio, salvo diverso accordo con i Comuni interessati.

I rapporti contrattuali verranno regolati da specifico contratto di servizio.

ART. 7

Spetta al Consorzio procedere alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori per le opere che il Consorzio medesimo andrà a realizzare.

ART. 8

I Comuni provvedono ai sensi dell'art. 7 dello Statuto ad effettuare trasferimenti in favore del Consorzio.

Sulla base del preventivo presentato, i Comuni verseranno con cadenza trimestrale posticipata la quota di loro spettanza.

ART. 9

Il Consorzio ai sensi dell'art. 2 dello statuto, costituisce l'Ufficio Ecologico dei Comuni consorziati i quali conferiscono esplicita delega sia per l'istruttoria delle pratiche che per l'adozione del provvedimento finale.

In fase di prima attuazione della presente convenzione i servizi che verranno effettuati dal Consorzio vengono individuati nei seguenti:

- Monitoraggio ambientale
- Sportello ecologico
- Sportello Unico per le attività produttive
- Piano Intercomunale di Protezione Civile

I procedimenti sono meglio indicati nell'allegato A).

Per tali servizi viene delegata la Consorzio anche l'adozione dei provvedimenti endoprocedimentali previsti dalle disposizioni legislative relative ai servizi.

Il trasferimento di dette competenze è subordinato alla definizione di specifici protocolli d'intesa da stabilirsi entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; in prima analisi le proposte di protocollo d'intesa verranno redatte dal Consorzio e proposte ai Comuni.

Con cadenza semestrale le tipologie di provvedimenti da rilasciarsi a cura del Consorzio verranno verificati dai Comuni interessati che potranno aggiungere nuovi provvedimenti o ridurre quelli già individuati.

L'istanza di autorizzazione a rilascio del provvedimento va presentata al protocollo del Comune interessato che provvederà ad inoltrarla al Consorzio entro cinque giorni dal suo ricevimento.

ART. 10

In tema ambientale i Comuni consorziati accettano e sottoscrivono il principio secondo cui i costi sociali dei danni all'ambiente devono essere sopportati da chi ne è causa diretta o indiretta.

ART. 11

I Comuni si obbligano ad inserire nei propri strumenti urbanistici l'obbligatorietà di sottoscrizione di idonea

convenzione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni che comportino o potrebbero comportare problemi ambientali o di sostenibilità del territorio.

Le convenzioni saranno stipulate e sottoscritte dal Consorzio e dal Comune interessato. Al Consorzio per le convenzioni stipulate successivamente alla sottoscrizione della presente e con esclusione di quelle negoziate anteriormente, viene destinata una quota del 40% di quanto eventualmente introitato.

Il Consorzio comunicherà alle ditte interessate le quote di contribuzione da attribuire ai singoli Enti.

Le somme che verranno incamerate dai rapporti convenzionali con le aziende verranno iscritte in bilancio e finalizzate a migliorare la qualità dell'ambiente e del territorio.

I Comuni trasmetteranno al Consorzio la mappa delle attività presenti sul territorio entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente e il Consorzio si impegna a definire parametri utili a determinare il peso ambientale dell'insediamento proposto nonché i relativi criteri per la compensazione.

Qualora le convenzioni sottoscritte prevedono la presenza di una rappresentanza del Consorzio, il soggetto rappresentante dovrà essere espressione del Comune su cui insiste l'attività.

ART. 12

Il Consorzio è tenuto a trasmettere agli Enti consorziati il programma degli investimenti, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, la situazione finanziaria, la pianta organica del personale dipendente.

ART. 13

IL Consorzio dovrà fornire ai Comuni tutte le informazioni da questi richieste; dovrà prestare la propria collaborazione quando questa venga richiesta dai Comuni in materie previste dallo Statuto; dovrà rendere disponibile in favore dei Comuni e per lo svolgimento dei servizi statuari il proprio personale tecnico o i professionisti incaricati.

ART. 14

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio consortile viene ripartito fra i Comuni in proporzione alle quote di partecipazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 23 dello statuto consortile.

ART. 15

Le spese della presente convenzione rimangono a carico del Consorzio.